# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2783-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(SPADOLINI)**

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**(MARCORA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(LA MALFA)**

E COL MINISTRO DEL TESORO

**(ANDREATTA)**

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia

*Presentato il 4 agosto 1981*

**NOTA: Testo approvato dalla XII Commissione Industria nella seduta del 10 settembre 1981. Il relatore Aliverti è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea il 10 settembre 1981.**

## TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.**

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 3, comma primo, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:*

« nel limite di 190 miliardi a favore del fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*) della legge 28 novembre 1980, n. 782; ».

*All'articolo 3, comma primo, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente:*

« nel limite di 10 miliardi per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato allo acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri; ».

*All'articolo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:*

In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 marzo 1976, n. 319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Regioni possono concedere contributi per quota di spese di investimento non coperta da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato.

*L'articolo 7 è soppresso.*

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285.

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

La Commissione esprime parere favorevole osservando che sarebbe opportuna la soppressione dell'articolo 4, non risultando coerente con il più generale contesto normativo del provvedimento.

*Decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 212 del 4 agosto 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili nel settore energetico ed in altri settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

A titolo di anticipazione per le attività del secondo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al CNEN un contributo di 185 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati alle azioni di ricerca, sviluppo, dimostrazione e promozione nel settore delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

All'onere di 185 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*),

della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato da cinquemila miliardi a seimilacinquecento miliardi di lire, con carattere rotativo.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, per l'anno 1981, di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 164, è elevato da cinquemilacinquecento miliardi a seimilacinquecento miliardi di lire.

ARTICOLO 3.

Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I) di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonché:

nel limite di cento miliardi, a favore del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, istituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, a sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

nel limite di duecento miliardi, a favore del Fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), della legge 28 novembre 1980, n. 782;

nel limite di centocinquanta miliardi, a favore del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane costituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1990;

nel limite di centocinquanta miliardi, a favore del Fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

nel limite di dieci miliardi, per il conferimento ai Fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese, delle Puglie, della Calabria e della Basilicata. Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad operare anche nella regione Molise;

nel limite di duecento miliardi, per il conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652. Il conferimento al « Fondo speciale per la ricerca

applicata » è apportato in aggiunta ai conferimenti disposti per detto « Fondo » con gli articoli 10 e 29, primo comma, punto secondo, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione del settanta per cento per gli interventi di cui alla lettera *a*) e del trenta per cento per gli interventi di cui alla lettera *b*).

Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'articolo 3, commi nono e decimo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il limite relativo agli investimenti fissi, previsto all'articolo 72, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevato a quattro miliardi.

In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la quota di spese di investimento non agevolata con leggi nazionali, le Regioni possono concedere contributi nella misura non superiore al cinquanta per cento di detta quota.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, l'emissione obbligazionaria effettuata dall'impresa con i contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *c*), della stessa legge è da considerare equipollente al finanziamento dell'istituto di credito a medio termine. Agli stessi fini, l'istruttoria di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della stessa legge n. 675 è da considerare equipollente a quella dell'istituto di credito a medio termine.

ARTICOLO 4.

Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le azioni esecutive individuali, anche in deroga a quanto stabilito da disposizioni di legge speciali, non possono essere iniziate né proseguite dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la apertura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al precedente comma.

ARTICOLO 5.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e

successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse in valuta estera alla data del 31 dicembre 1979 dalle società autostradali:

autostrada del Brennero;

autocamionale della Cisa;

autostrada dei Fiori;

autostrade Valdostane;

autostrada Ligure-Toscana;

autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;

autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;

autostrade Centro Padane;

autostrada della Valdastico;

tangenziale di Napoli;

società per il traforo autostradale del Frejus,

nonché dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 75 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade è abilitato ad intervenire, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, con esonero dal richiedere la escussione degli eventuali fidejussori, ed a rimborsare gli stessi fidejussori delle somme di competenza del Fondo da essi pagate.

ARTICOLO 6.

Al fine di consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) l'erogazione di un contributo straordinario agli editori dei giornali quotidiani diretto a sopperire al maggior onere derivante dall'aumento del costo della carta, accertato dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) il 30 giugno 1981, è autorizzato il conferimento al predetto Ente, a carico del bilancio dello Stato, di somme fino a 10 miliardi.

I criteri per la ripartizione del contributo, proporzionati ai quantitativi di carta di produzione nazionale effettivamente consumati, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285.

ARTICOLO 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI - MARCORA - LA MALFA - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.